



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 40 Reg. Int./P.O. 1 N. Reg. Gen. 304 del 16/09/2016	OGGETTO: Presa atto estratto verbale di visita collegiale n. 15194 del 06/09/2016.
--	---

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- in data 29/04/2016 il/la dipendente a tempo indeterminato di cui all'allegato A ha prodotto istanza per la pensione di invalidità e/o i benefici di cui all'art. 2 comma 12 legge 335;
- in data 06/09/2016 con estratto del verbale di visita collegiale n. 15194 la Commissione Medica di Verifica di Palermo (Ministero Economia e Finanze) ha comunicato il giudizio medico – legale che rimane riservato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e che comunque accerta sanitarimente l'inidoneità temporanea *“al servizio nelle mansioni previste nel profilo di appartenenza e al proficuo lavoro presso l'amministrazione di appartenenza fino al 30/03/2017”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'A.R.A.N., con orientamento applicativo n. 517/RAL, si è espresso come segue: *“Siamo del parere che il dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, debba essere considerato assente per malattia ai sensi dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni. La giurisprudenza ha efficacemente chiarito, infatti, che, ai fini dell'applicazione dell'art.2110 del codice civile (norma presupposta ed attuata dal citato art.21 del CCNL del 6.7.1995), deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa (Cass. 23.9.1987, n.7279; Cass. 30.7.1987 n.6632). Nel nostro caso, la visita medica collegiale ha accertato che le condizioni di salute del lavoratore sono tali da determinare la sua temporanea inidoneità a qualsiasi attività lavorativa; è una situazione che rientra perfettamente, a nostro modo di vedere, nella sopra riportata nozione di malattia”*;
- la stessa A.R.A.N., con orientamento applicativo n. 549/RAL, ha pure sottolineato che: *“Se si tratta di inidoneità temporanea, la materia è disciplinata dall'art.2110 del codice civile e dall'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e non esiste alcuna possibilità di risolvere il rapporto di lavoro prima del superamento del cosiddetto “periodo di*

comporto” (18 mesi di assenza per malattia, da calcolare secondo quanto previsto dall’art.21, comma 1 del CCNL del 6.7.1995)”;

RITENUTO CHE:

- occorre prendere atto del citato verbale di accertamento sanitario e, conseguentemente, provvedere all’applicazione dell’art. 21 del CCNL 6/7/1995 e s.m.i.;

VISTI:

- ✓ l’art. 2110 del Codice Civile;
- ✓ il D.Lgs. 267/2000;
- ✓ il Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Naro, approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 29/12/2005;
- ✓ la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dell’estratto del Verbale di visita collegiale n. 16194 del 06/09/2016 della Commissione Medica di Verifica del MEF di Palermo da cui risulta che il/la dipendente di cui all’allegato A è dichiarato/a temporaneamente (e sino al 30/03/2017) non idoneo/a al proficuo lavoro presso questa Amministrazione;
- 2) di dare atto che nel periodo predetto sarà applicato quanto previsto dall’art. 21 CCNL 6/7/1995 del comparto dipendenti EE.LL. e s.m.i.
- 3) di trasmettere copia della presente all’ufficio Gestione Economica del Personale.

Il Responsabile del procedimento
(Angela Aronica)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)